



COMUNE DI AREZZO

Servizio Patrimonio
Ufficio Gestione del Patrimonio

Classificazione: M 07 - 20230000014

Arezzo, il 14/07/2023

Provvedimento n. 1901

OGGETTO: CONFERIMENTO DI ALLOGGI E.R.P. SECONDO LA MODALITA' PROVVISORIA DELL'UTILIZZO AUTORIZZATO. DISAPPLICAZIONE ART. 2 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI UTILIZZO AUTORIZZATO DI ALLOGGI E.R.P.

Il Direttore

Richiamata la Legge Regione Toscana, n. 2/2019, come modificata da ultimo con Legge Regionale n. 35/2021 ed in particolare l'art. 2, lett. b) del relativo Allegato A, nella parte in cui prevede quale requisito di accesso la residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando;

Considerato che, in ragione della predetta modifica, è stato abrogato il requisito di accesso rappresentato dall'anzianità almeno quinquennale della residenza anagrafica;

Visto il “Regolamento dei Comuni del L.O.D.E. di Arezzo sulle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo successivo all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)” approvato con Delibera di L.O.D.E. n. 7 del 04/11/2019, all'art. 7 “Utilizzo autorizzato di alloggi a tempo determinato”;

Visto il “Regolamento in materia di utilizzo autorizzato di alloggi E.R.P. ai sensi della LRT 02/2019 e s.m.i.”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 29.04.2021 ed in specifico l'art. 2: “soggetti legittimati a presentare la domanda” che prevede che: “...Possono presentare domanda i soggetti residenti nel Comune di Arezzo da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda...”;

Considerato che la previsione dell'anzianità di residenza prevista dal predetto Regolamento non risulta conforme all'art. 2, lett. b) dell'Allegato A alla Legge Regione Toscana n. 2/2019 nella versione modificata da ultimo con Legge regionale n. 35/2021;

Ritenuto di disapplicare l'art. 2 del “Regolamento in materia di utilizzo autorizzato di alloggi E.R.P. ai sensi della LRT 02/2019 e s.m.i.” nella parte in cui prevede il requisito dell'anzianità quinquennale della residenza anagrafica, nelle more dell'aggiornamento del Regolamento alle previsioni contenute nella Legge Regionale n. 2/2019;



COMUNE DI AREZZO

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 267/2000 (T.U. Enti Locali), dell'art. 77 dello Statuto del Comune di Arezzo e dell'art. 12 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché del Decreto Sindacale n. 9 del 16.03.2022

DISPONE

- nelle more dell'adeguamento del Regolamento in materia di utilizzo autorizzato di alloggi E.R.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.04.2021, di disapplicare l'art. 2 del Regolamento medesimo nella parte in cui è prescritto quale requisito di partecipazione alla procedura per l'assegnazione di alloggi in regime di utilizzo autorizzato la residenza almeno quinquennale nel Comune di Arezzo;
- di pubblicare, nella sezione apposita del sito internet del Comune di Arezzo, il presente provvedimento.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente ad interim del
Servizio Patrimonio
Avv. Francesco Dell'Anna

Il presente provvedimento è trasmesso, oltre che all'interessato, anche ai seguenti Uffici:

1. Segreteria Generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.